

GLI ORIENTAMENTI PER IL TRIENNIO 2023-2025 DA UNIONCAMERE E NOTARIATO

Operazioni straordinarie, serve l'ok del ministero del lavoro

DI BRUNO PAGAMICI

Per poter effettuare operazioni straordinarie (cessioni, fusioni, scissioni) le imprese sociali devono ottenere l'autorizzazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali. Invece, nel caso in cui i soggetti coinvolti nell'operazione siano società cooperative, con o senza la qualifica di impresa sociale, si applicano le disposizioni generali del Codice civile.

Inoltre, in caso di cessione dell'impresa sociale o di un suo ramo occorre che il valore effettivo del patrimonio aziendale sia attestato con relazione giurata redatta da un esperto designato dal tribunale.

È quanto si legge nei nuovi orientamenti per il triennio 2023-2025 approvati dalla commissione paritetica **Unioncamere** e Consiglio nazionale del notariato, il cui obiettivo è sia favorire unità di comportamenti da parte dei notai e delle **Camere di commercio** in merito alle procedure da seguire per le comunicazioni societarie relative ai predetti atti nel Registro imprese, sia fornire indicazioni operative a imprenditori e professionisti che effettuano operazioni straordinarie nell'ambito del sistema delle imprese sociali.

Trasferimento d'azienda. Il notaio può depositare nel registro imprese i seguenti documenti previsti dall'art. 5 del decreto del ministero del lavoro 27 aprile 2018:

- situazione patrimoniale dell'ente, redatta con l'osservanza dei principi di cui agli articoli 2423 e segg. c.c.;
- relazione giurata redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale di attestazione del valore effettivo del patrimonio dell'impresa sociale;
- relazione degli amministratori: nel caso di deposito non contestuale da parte del notaio, gli amministratori dell'impresa sociale devono provvedere nel termine di 30 giorni dall'atto

di cessione al deposito dei documenti sopra indicati.

Fusioni e scissioni. Il notaio può depositare nel registro imprese i documenti previsti dall'art. 4 del decreto del ministero del lavoro 27 aprile 2018:

- situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nell'operazione, redatta ai sensi degli articoli 2423 e seg. c.c. che può essere sostituita dall'ultimo bilancio di esercizio nel caso in cui l'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione o scissione;

- relazione degli amministratori, fatto salvo che l'ente abbia indicato le informazioni richieste dall'art. 4, co. 5, del dm 27 aprile 2018, nella relazione di cui all'art. 2501-quinques c.c.

Trasformazione. Il notaio può depositare nel registro imprese, contestualmente all'atto di trasformazione, i documenti previsti dall'art. 4 del citato decreto:

- situazione patrimoniale dell'ente (vedi il caso delle fusioni/scissioni);
- relazione degli amministratori, fatto salvo che l'ente abbia indicato le informazioni richieste dall'art. 4, co. 5, del dm 27 aprile 2018, nella relazione di cui all'art. 2500-sexies c.c.

In tutti i casi. L'efficacia della deliberazione/decisione di cessione, fusione, scissione e trasformazione è subordinata all'autorizzazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali. Pertanto, l'atto deve contenere l'espressa indicazione di tale autorizzazione anche se la stessa si è perfezionata con la forma del silenzio assenso. Invece, nel caso in cui gli enti coinvolti nelle predette operazioni siano società cooperative, che abbiano o meno la qualifica di impresa sociale, si applicano le disposizioni generali del codice civile in materia (parere 25 maggio 2023 del ministero del lavoro reso alla Cciaa di Firenze).

— © Riproduzione riservata —

